

SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NEGLI STUDI MEDICI

Il 15/05/2008 è entrato in vigore il D.lgs 81 del 09/04/2008 (G.U. n. 101 del 30/04/2008 S.O. n. 108) sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La suddetta normativa sostituisce ed accorpa tutta la legislazione emanata in materia dal 1955 ad oggi, imponendo ad ogni Datore di Lavoro* , fin dall'inizio dell'attività con l'impiego di lavoratori ed assimilati , l'elaborazione documentata e condivisa, di un sistema per la prevenzione e protezione dei lavoratori, agendo su tre direttive principali :

1. organizzazione
2. valutazione di tutti i rischi
3. informazione, formazione ed addestramento

ORGANIZZAZIONE (documentata):

- nomina Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e relativa formazione non inferiore a 16 ore, con ripetizione nel tempo;
- nomina addetto/i al primo soccorso; per i non medici, formazione iniziale di 12 ore e ripetizione triennale di 4 ore ;
- nomina addetto/i antincendio e relativa formazione di ore 4 (medici base, piccole strutture) o 8 (es. poliambulatori, uso e deposito di particolari sostanze combustibili od infiammabili per quantità) , con ripetizione nel tempo;
- nomina Medico Competente in medicina del lavoro per gli accertamenti di idoneità alla mansione rivolti ai lavoratori esposti a rischi per la salute, identificati con la valutazione dei rischi ;
- nomina da parte dei lavoratori, di un loro Rappresentante (RLS) e relativa Formazione dello stesso per 32 ore o, scelta del Rappresentante Territoriale (se istituito);

VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI (documentata)**:

- valutazione dei rischi lavorativi inerenti: luoghi di lavoro, impianto elettrico (contatti diretti ed indiretti, verifiche periodiche e relativa manutenzione), impianto produzione calore, attrezzature utilizzate;
- valutazione del rischio chimico per utilizzo durante l'attività di farmaci, prodotti pulizie, ecc.;
- valutazione del rischio biologico per contatto con liquidi organici o sostanze inquinate;
- valutazione del rischio da uso di Videoterminali, microclima, organizzazione del lavoro;
- valutazione dei rischi fisici quali rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti ed ottiche, campi elettromagnetici;
- valutazione di particolari situazioni derivanti dall'utilizzo di personale femminile (stato di gravidanza ed allattamento), stranieri (comprensione della lingua), minori (mancanza di esperienza), disabili, ecc.;

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO (documentata):

- all'atto dell'assunzione o inizio rapporto lavorativo, ogni lavoratore deve essere preventivamente informato (art 36), formato ed addestrato (art. 37) sui rischi lavorativi generali e specifici relativi alla propria mansione;
- ripetizione della formazione all'evoluzione dei rischi o al cambio della mansione;
- ripetizione periodica, se il lavoratore dimostra di non aver compreso i rischi e i comportamenti di sicurezza impartiti;

(*) Datore di Lavoro è considerato qualsiasi soggetto che utilizzi nella propria attività non solo dipendenti ma anche soci, studenti o tirocinanti, occasionali, CO.CO.PRO, volontari, ecc.

Negli studi medici associati, non costituiti in forma societaria (es. S.N.C., S.R.L., ecc.) e in cui non si faccia impiego di dipendenti o assimilati come sopra specificato, vanno comunque osservate tutte le norme tecniche previste dalle leggi vigenti ma non quelle di cui al D.lgs 81/08 (es. impianti, attrezzature, locali in regola con le normative tecniche ed urbanistiche).

(**) il D.lgs 81/08 prevede ancora la possibilità per un tempo limitato (non oltre il 30 giugno 2012) e per il solo Datore di Lavoro con meno di 10 dipendenti***, di **autocertificare la valutazione dei rischi**, fatta eccezione per quelli particolari (chimico, cancerogeno, ecc.).

E' chiaro che in caso di contestazione, spetta allo stesso Datore di Lavoro dimostrare cosa sia stato valutato e quali prevenzioni e protezioni siano state definite ed identificate.

(***) Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati: a) i collaboratori familiari, b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento; c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali (art. 4 comma 1 del Dlgs 81/08)